

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'assicurato il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

#### **Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con l'Assicurato**

- a. cognome, nome e ruolo del soggetto che entra in contatto con l'Assicurato: FILIPPO INTERLICCHIA – Resp. Attività di intermediazione.
- b. n° e data iscrizione Sezione E e qualifica (in caso il soggetto operi in forma societaria si indica denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l'indicazione della relativa sezione): Comer Sud spa, n. iscrizione E000225232 il 16 novembre 2007
- c. indirizzo della sede legale: Via Melilli 10 – Catania 95121 (CT)
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi Internet, di posta elettronica e posta elettronica certificata: 0221079910, [www.dservice.it](http://www.dservice.it), [dservice@mypecmail.it](mailto:dservice@mypecmail.it)
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, ove esistente: [www.dservice.it](http://www.dservice.it)
- f. Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA.

L'attività d'intermediazione è svolta per: WEFOX MGA S.r.l. – Via Roberto Bracco, 6, - 20159 Milano – Telefono: Centralino 02 81480185 – Posta elettronica: [info@wefox.it](mailto:info@wefox.it) – PEC [wefoxmga@registerpec.it](mailto:wefoxmga@registerpec.it) – [www.mga.wefox.com](http://www.mga.wefox.com) – Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi: Numero A000317603 – Sezione: A Agenti – Data: 15/9/2009.

**Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

#### **Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

- a. Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, wefox MGA S.r.l. dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali, nonché di aver pubblicato sul proprio sito internet, l'elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l'intermediario si impegna ad adempiere.
- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza l'assicurato può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico

#### **Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a. wefox MGA S.r.l., nonché i collaboratori che operano per suo conto, NON detengono partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazioni;
- b. wefox MGA S.r.l. appartiene al Gruppo wefox in cui è presente anche la compagnia wefox Insurance AG. Entrambe le società sono partecipate indirettamente dalla società wefox Holding A.G. con una quota superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto.;

#### **Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela dell'Assicurato**

- a. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati agli assicurati da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. L'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. In ogni caso la gestione del reclamo è affidata esclusivamente all'impresa di assicurazione competente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Pertanto, anche in caso di invio del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'Impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di 45 giorni è sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie. Per quanto riguarda i reclami da inviare alle imprese di assicurazione, questi possono essere inviati tramite e-mail, PEC, fax o posta ordinaria ai recapiti indicati nei DIP aggiuntivi dei singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Invece, i reclami all'Intermediario possono essere inviati a mezzo PEC: [wefoxmga@registerpec.it](mailto:wefoxmga@registerpec.it); via e-mail: [reclami@wefox.it](mailto:reclami@wefox.it); a mezzo posta ordinaria: wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco n. 6 - 20159 Milano. Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi.

Qualora l'assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni (eventualmente sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti o collaboratori), l'assicurato ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo inviato all'impresa e l'eventuale riscontro fornito dalla stessa, ai seguenti recapiti:

- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; oppure tramite fax al numero 06.42133206 o a mezzo PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

- c. L'Assicurato ha in ogni caso la facoltà di avvalersi degli eventuali altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi.

ALLEGATO 4  
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere all'assicurato, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

- a. cognome, nome e ruolo del soggetto che entra in contatto con l'Assicurato: FILIPPO INTERLICCHIA – Resp. Attività di intermediazione.
- b. n° data Sezione E (numero, data di iscrizione nel registro e sezione di appartenenza): Comer Sud spa, n. iscrizione E000225232 il 16 novembre 2007
- c. In qualità di collaboratore di wefox MGA S.R.L. – ISCRIZIONE RUI N. A000317603.

**Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione**

a. wefox MGA S.r.l. è un'agenzia assicurativa che ha accordi per la distribuzione di prodotti assicurativi con le seguenti imprese di assicurazione: Zurich Insurance Company Ltd; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A; ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia; IMA Italia Assistance S.p.A; Wakam SA., Wefox Insurance AG.; AXA Assicurazioni S.P.A.; Inter Partner Assistance Sa; Helvetia Italia Assicurazioni S.P.A.; Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni S.A.; Mma Iard Assurances Mutuelles; Mma Iard Sa; Verti Assicurazioni S.P.A.; Towarzystwo Ubezpieczen Europa Spólka Akcyjna; AXA France Via; Net Insurance S.P.A.

wefox MGA S.r.l. è un'agenzia assicurativa che, in relazione al contratto offerto, agisce in nome e per conto delle suddette imprese di assicurazione.

b. L'attività di distribuzione è svolta dal collaboratore di sez. E del RUI per conto di wefox MGA S.r.l., iscrizione al RUI n. A000317603, avente sede legale in Via Roberto Bracco n. 6 - 20159 Milano.

**Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

a. Con riguardo al contratto proposto, wefox MGA S.r.l. dichiara di NON fornire una consulenza, ovvero una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del codice delle assicurazioni.

b. wefox MGA S.r.l., propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

**Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

a. Natura del compenso percepito da wefox MGA s.r.l.: la commissione assicurativa è inclusa nel premio assicurativo e si può evincere nel DIP di ogni prodotto.

b. Mentre l'eventuale compenso di Intermediazione corrisposto dall'assicurato è al massimo pari al 25% del premio assicurativo corrisposto dall'Assicurato, l'importo esatto è indicato nel preventivo e ripetuto nella copertina del modulo di adesione.

c. L'informativa di cui alla lettera precedente è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella sez. E del RUI o in caso di collaborazioni orizzontali.

**Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi**

a. I premi pagati dall'assicurato all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

b. Le modalità di pagamento dei premi assicurativi consentite all'assicurato sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4-ter  
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso **di offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere all'assicurato il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

- a. cognome, nome e ruolo del soggetto che entra in contatto con l'Assicurato: FILIPPO INTERLICCHIA – Resp. Attività di intermediazione.
- b. n° e data iscrizione Sezione E (numero, data di iscrizione nel registro e sezione di appartenenza): Comer Sud spa, n. iscrizione E000225232 il 16 novembre 2007
- c. In qualità di collaboratore di Wefox MGA S.R.L. – ISCRIZIONE RUI N. A000317603.

**“WEFOX MGA S.r.l.”**, con sede in Milano, Via Roberto Bracco n. 6 - 20159 (MI), iscritta al Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI): n. **A000317603** - Sezione: A Agenti – data iscrizione 15/9/2009.

**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

(a) obbligo di consegna all'assicurato dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet [www.mga.wefox.com](http://www.mga.wefox.com);

(b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

(c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

(d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

(e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare l'assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

(f) obbligo di valutare se l'assicurato rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

(g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire all'assicurato di prendere una decisione informata.